

Da: angelo.carai@xxxxxxx

Oggetto: Rientro a scuola dopo fine isolamento

Data: 09/02/2022 13:58:41

[omissis]

A differenza della misura della **Autosorveglianza**, che non prevede alcun test finale, a meno che non insorgano sintomi, entrambe le altre misure di **Quarantena** (per i contatti) e di **Isolamento** (per i positivi) richiedono, per la cessazione degli effetti della misura, l'esito negativo di un test antigenico o molecolare.

Specifiche per il rientro dopo QUARANTENA (Contatti di positivo):

Per il rientro a scuola dopo una quarantena, la circolare della Regione Lazio num. 1051352 del 17/12/2021, indica la possibilità di accettare il solo referto negativo del tampone, senza la certificazione medica *"...per i soggetti sottoposti a quarantena o sorveglianza con testing il rientro a scuola, dopo l'effettuazione di un test idoneo ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11/08/2021, potrà avvenire senza attestazione medica ovvero con l'esibizione di risultato negativo del test realizzato presso:*

- i drive-in/percorsi dedicati aziendali*
- uno dei punti/centri accreditati dalla Regione incluse le farmacie."*

In assenza di tampone di fine quarantena il rientro può comunque essere autorizzato con certificato medico. Se invece il soggetto è un **contatto extrascolastico**, è sempre necessaria la certificazione del medico, come anche riportato nella nota della Regione Lazio num. 0114861 del 5 febbraio 2022, *"per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l'attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020)".*

Non è più possibile il rientro dalla quarantena dopo 14 giorni senza tampone, come originariamente indicato dalla circolare del Ministero della Salute num. 0036254-11/08/2021 (*Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)*), in cui tale eventualità veniva condizionata all'impossibilità di esecuzione del test e comunque ad una decisione da prendere dopo **valutazione**: *"Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2"*.

Tale possibilità non più contemplata in nessuna delle due successive circolari del Ministero della Salute:
- la num. 0060136-30/12/2021 (*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)*), in cui al termine del periodo di quarantena *"...risultati eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo."*
- e la num. 0009498-04/02/2022 (*Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2*), in cui la cessazione della quarantena *"...è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo."*

Specifiche per il rientro dopo ISOLAMENTO (Soggetti positivi):

La misura dell'isolamento è profondamente diversa da quella della quarantena in quanto, al pari di una malattia prevede una prognosi di un certo num. di giorni, una diagnosi di negatività al virus Sars-CoV-2 e un'attestazione di guarigione da parte del medico curante per la sua conclusione. Tutto ciò sarà possibile solo dopo che

- siano trascorsi i giorni dal medico indicati nella disposizione di isolamento (10 o 7 a seconda dello stato di immunità del soggetto positivo),
- il soggetto sia sempre stato asintomatico, o risulti asintomatico da almeno 3 giorni,
- sia stato eseguito, al termine dei giorni previsti, un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Tali indicazioni sono evidenti anche nella circolare del Ministero della Salute num. 0060136-30/12/2021 (*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)*).

Il medico, verificato quanto sopra, inserisce il risultato del tampone nel sistema TS (Tessera Sanitaria), e determina la formale guarigione del soggetto producendo un certificato di guarigione, necessario per liberare il soggetto dallo stato di isolamento. Tutto ciò serve anche all'aggiornamento del green pass per il nuovo status.

In assenza delle procedure di cui sopra, p.es. effettuazione del solo tampone con risultato negativo, senza che il medico abbia poi immesso i dati nel sistema e prodotto il certificato di guarigione, il soggetto risulterebbe ancora non guarito e il suo green pass non aggiornato, con tutte le conseguenze del caso. Per questo motivo, da parte della scuola è importante la verifica del green pass al momento del rientro, anche per poter rilevare eventuali incompletezze di percorso.

Per quanto riguarda il vademecum del Ministero dell'Istruzione, "*Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19*", in cui si trova scritto che "*per gli alunni positivi al Covid-19*" si ha la "*Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)*" senza citare riferimenti normativi, risulta ovvio pensare **si tratti di un mero errore**, dal momento che un semplice vademecum non avendo valenza di decreto o circolare, ma semplicemente di riassunto e schematizzazione semplificativa delle misure definite, non può modificare o aggiungere alcunchè.

Dott. Angelo Carai
Direttore f.f. U.O.C. Centro di Riferimento Regionale Amianto (CRRRA) Lazio
Dipartimento di Prevenzione AUSL Viterbo